PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 10 (Capitolato Allegato F)

I ponti, ponticelli, acquedotti ed ogni altra opera d'arte saranno costrutti in muratura, pietra viva o ferro, escluso assolutamente il legname.

La luce netta e l'altezza degli archi al disopra delle acque saranno determinate in modo che il fiume o torrente non possa rendersi piu' pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.

Il concessionario dovra' percio' praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, per difendere la strada ferrata e per assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume o torrente.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it